

*Mediazione ex officio anche per evitare
“tempi morti” nel processo*

Trib. Brescia, sez. III civ., ordinanza 28 novembre 2013 (Est. Maria Grazia Cassia)

MEDIAZIONE DISPOSTA DAL GIUDICE (MEDIAZIONE CD. EX OFFICIO) – IPOTESI APPLICATIVE – UTILIZZO IN CASO DI FASI DI STASI DEL PROCESSO

L’istituto della mediazione ex officio – introdotto dalla l. 98/2013 – è applicabile ai processi pendenti e merita in genere applicazione nelle controversie in materia di diritti reali e rapporti di vicinato; in particolare, il giudice può far uso dell’istituto anche per far fronte ad eventuali fasi di stasi del processo, per motivi che prescindono dalle parti, come lo smarrimento di atti di causa.

Omissis

Il Giudice

- rilevato che la presente controversia, proveniente dalla Sezione distaccata di Breno ed assegnata a questo Giudice in data 25.9.2013, già ritenuta matura per la decisione e chiamata all’udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ex art. 281 *sexies* c.p.c., non risulta decidibile allo stato, stante lo smarrimento dei verbali di escussione di alcuni testi, come certificato dalle Cancellerie della Terza e della Seconda Sezione civile;
- rilevato che tra le stesse parti pendono, oltre alla presente, altre controversie in materia di diritti reali e rapporti di vicinato, il che fa presupporre la presenza di fattori del conflitto di tipo soggettivo, oltre che di motivi sostanziali di lite;
- rilevato che il d.lgs. n. 28/2010, n. 28, nel testo coordinato con la legge 98/2013 di conversione del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, oltre a reintrodurre l’istituto della mediazione civile obbligatoria ed a prevedere un periodo di sperimentazione di quattro anni, con monitoraggio degli esiti da parte del Ministero della Giustizia, ha altresì previsto la possibilità per il giudice di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione (ipotesi peraltro imposta dalla direttiva 2008/52/Ce), procedimento che, anche in tal caso, diviene condizione di procedibilità della domanda;
- ritenuto che, in ossequio alla regola generale di cui all’art. 11 delle preleggi, la norma relativa alla mediazione *ex officio* sia applicabile ai processi iniziati prima della sua entrata in vigore, non avendo il legislatore diversamente disposto;
- ritenuto che, avuto riguardo anche ai dati emergenti dalle statistiche ministeriali relative agli anni 2011 e 2012, la materia dei diritti reali e dei rapporti di vicinato si presti in particolar modo al proficuo esperimento della mediazione, in quanto materia caratterizzata da un conflitto di tipo dinamico, soggetto a trasformazioni e potenzialmente destinato a reiterarsi nel tempo, anche per la frequente incidenza di fattori di tipo soggettivo, che necessitano di essere adeguatamente affrontati e gestiti;

- rilevato inoltre che già nella relazione illustrativa al D.lgs 28/2010, nella scelta delle materie demandabili a mediazione, i criteri-guida seguiti vengono per tal modo descritti: *“(...) si sono prescelte quelle cause in cui il rapporto tra le parti è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione aggiudicativa della singola controversia. Oltre al condominio, di cui si è già detto, si è fatto riferimento anzitutto ad alcuni contratti di durata per i quali la condizione di procedibilità non è tra l’altro sconosciuta (locazione, comodato, affitto d’azienda) ovvero ai rapporti in cui sono coinvolti soggetti appartenenti alla stessa famiglia, allo stesso gruppo sociale, alla stessa area territoriale (diritti reali, divisione, successioni ereditarie, condominio, patti di famiglia); poi si sono prescelti i rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è quindi particolarmente più fertile il terreno della composizione stragiudiziale (...). Tali controversie appaiono più facilmente mediabili e sono inoltre caratterizzate da una complessità che può essere più facilmente dipanata in ambito stragiudiziale”*;
- ritenuto che nel caso di specie la controversia, già di risalente trattazione, ove non venissero reperiti i verbali smarriti necessiterebbe di un supplemento di istruzione, mediante la riconvocazione dei testi già escussi;
- ritenuto pertanto che appaia opportuno nel caso di specie il ricorso all’istituto della cd. mediazione *ex officio*;

P.Q.M.

dispone l’esperimento del procedimento di mediazione, invitando le parti a partecipare personalmente alla prima riunione avanti al mediatore e ad intraprendere la mediazione con correttezza e lealtà, fornendo al mediatore tutte le informazioni sullo stato di trattazione delle liti tra loro in essere, ed in particolare le espletate CTU;

assegna alle parti termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione, facendo presente che possono scegliere tra organismi di mediazione pubblici e privati, e che i primi sono tenuti ad applicare le tabelle delle indennità fissate per decreto, integrando l’attività svolta un pubblico servizio;

differisce l’udienza al 27.3.2014 h. 9.00.

Manda alla Cancelleria affinché effettui nuovamente la ricerca dei verbali di escussione testi mancanti.

Il Giudice
Maria Grazia Cassia